



## **Pt. 1**

# **TRA IL CODICE DI PROCEDURA PENALE E IL CODICE ANTIMAFIA LA FIGURA DEL SEQUESTRO**

Il nostro ordinamento prevede varie tipologie di sequestro. Tale misura cautelare (qual è il sequestro) infatti, è disciplinata sia da un punto di vista **penale** che **civile**. In questa sede l'intento è quello di analizzare le varie tipologie di sequestro racchiuse – da una parte - nel **Codice di Procedura penale** e confrontarle con quelle introdotte dal **Codice Antimafia**. Si illustreranno in primo luogo le caratteristiche delle diverse forme di sequestro per poi spiegare in che modo le varie figure del sequestro possono coesistere.

Per poter parlare dei primi, i sequestri previsti dal Codice di Procedura Penale, occorre innanzitutto fare una distinzione tra **misure cautelari reali** e **mezzi di ricerca della prova**.

Seguendo l'ordine del Codice di Procedura Penale la prima tipologia di sequestro in cui ci si imbatte è il **sequestro probatorio**, disciplinato dall'articolo 253 del c.p.p..

Tale tipologia è preordinata alla conservazione delle caratteristiche della cosa e alla creazione di un vincolo di indisponibilità della stessa. Per tale ragione, è logico che tale sequestro potrà essere disposto sia sulla cosa pertinente al reato che sul corpo del reato. Essendo un **mezzo di ricerca della prova**, al termine delle esigenze processuali le cose e il corpo del reato verranno restituite al proprietario.

Per parlare invece delle altre tipologie di sequestro occorre spostarsi al libro IV del Codice di Procedura Penale, ovvero nelle misure cautelari reali. In particolare all'interno del titolo II sono disciplinati il **sequestro conservativo** disciplinato all'articolo 316 c.p.p ed il sequestro preventivo



di cui all'articolo 321 c.p.p..

Queste misure sono disposte durante il procedimento o il processo penale e trovano il loro fondamento nel *fumus delicti* e nel *periculum in mora*. Il sequestro conservativo trova la sua ragione d'essere nella conservazione della cosa mobile ed immobile ed è posto anche al fine di garantire le obbligazioni civili che sorgono a seguito dell'azione penale. I soggetti che possono fare richiesta di tale sequestro sono infatti, il pubblico ministero e la parte civile. Le stesse possono chiederlo in ogni fase del procedimento di merito sia su beni immobili che su beni mobili dell'imputato ed in tale ultima ipotesi, qualora si tratti di somme di denaro nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

La tipologia maggiormente degna di nota è l'ultima, quella del **sequestro preventivo**. In particolare la disciplina di questa misura cautelare reale appare ancora più densa di significato se confrontata con le misure di prevenzione del Codice Antimafia ai sensi del D. L. vo 6 settembre 2011, n. 159. È doveroso inquadrare i due istituti singolarmente per poi porli a confronto e stabilire se fra gli stessi vi sia o meno una tipologia prevalente.

Allo stesso tempo è doveroso premettere che la **finalità** delle misure cautelari reali e delle misure di prevenzione patrimoniali, come si evince dalla loro stessa terminologia, è **preventiva**.

Le misure cautelari reali si basano su un **giudizio di pericolosità del soggetto**, unito parallelamente alla volontà di sottrarre allo stesso soggetto pericoloso la disponibilità dei beni illecitamente acquisiti. Ne segue che tali misure vengono applicate **prima o a prescindere** da un processo penale. Lo stesso dettato del Codice all'articolo 321 c.p.p. primo comma afferma che: *"quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari"*.

Nel suo contenuto l'articolo non lascia dubbi su quali siano i **soggetti promotori** e gli **oggetti** sui



quali applicare la misura cautelare. Rileggendolo con attenzione, suscita particolare interesse una frase del comma citato, segnatamente: *“la libera disponibilità della cosa pertinente al reato”*.

Le parole che ad una prima lettura sembrano innocue, invece, sono state oggetto di varie interpretazioni concernenti l’equilibrio fra l’applicazione della misura cautelare e la compressione dei diritti individuali.

Per tale ragione, affinché il sequestro in oggetto si possa ritenere valido e garante di libertà, quali la libertà personale o la libera iniziativa economica, lo stesso deve basarsi su un **pericolo attuale e concreto** tale da far supporre che la disponibilità della res, possa comportare la reiterazione del reato o l’aggravio di un reato commesso.

Anche la **giurisprudenza** pronunciata in merito, infatti, sostiene che: *“in tema di sequestro preventivo, il richiesto nesso funzionale tra la cosa pertinente al reato e la possibile reiterazione dell’attività criminosa deve essere intrinseco, essenziale e non occasionale, ovvero tale da rendere la ‘res’, in se stessa lecita, oggettivamente e specificatamente predisposta per la commissione di futuri reati”*. (Cass. Pen. Sez. III n. 39011 del 2/10/2007)

Pertanto i requisiti si ravvisano nella valutazione degli indizi di colpevolezza e nella previsione della pericolosità del soggetto. Inoltre, dal dettato normativo si evince che ci sono **varie tipologie** di sequestro preventivo.

Il primo comma racchiude il sequestro in un’ottica generale, ovvero la disponibilità delle cose pertinenti al reato. Il secondo comma e il secondo comma bis riguardano il **rapporto** del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Il secondo comma prevede l’applicazione del sequestro preventivo in tutti i casi per i quali è prevista la confisca, mentre il secondo comma bis stabilisce la sua applicabilità rispetto a quei delitti previsti dal capo I

del titolo II del libro secondo del Codice penale per i quali è disposta la confisca. Si può dunque affermare che l’articolo analizzato prevede una confisca facoltativa e una confisca obbligatoria.



La **confisca facoltativa** si applica solo per le cose servite o destinate a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, ed è applicabile solo a seguito di sentenza di condanna. La confisca obbligatoria, invece, si applica sul prezzo del reato o sulle cose la cui fabbricazione, uso o detenzione costituisca reato. Tale fattispecie è applicabile anche quando non sia stata pronunciata sentenza di condanna.

In ogni caso il sequestro preventivo è applicato dal giudice su richiesta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, salvo la particolare ipotesi in cui, per urgenza, non possa attendersi il decreto del giudice, nel qual caso lo stesso viene disposto con decreto del pubblico ministero.

Intervengono naturalmente anche gli ufficiali di polizia giudiziaria che nelle 48 ore successive trasmettono il verbale del luogo dove è avvenuto il sequestro.

Il sequestro, comunque, **perde efficacia** se non sono rispettati i termini di cui sopra e se il giudice non emette ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza, poi, verrà immediatamente notificata alla persona a cui le cose sono state sequestrate.

Contro il sequestro preventivo è possibile proporre **istanza di riesame** od **appello**. Infine, ai sensi dell'articolo 323 del c.p.p il sequestro perde efficacia se il giudice ordina che le cose sottoposte a sequestro siano restituite, a meno che non le sottoponga a confisca. Diversamente, con la sentenza di condanna, le cose oggetto di sequestro vengono sottoposte a confisca.

A differenza del sequestro preventivo, il **sequestro di prevenzione** è disciplinato dall'articolo 20 del Codice Antimafia, D. L. vo 6 settembre 2011, n. 159. Il sequestro di prevenzione è disposto anche d'ufficio dal Tribunale con decreto motivato, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 159/2011. I titolari della proposta sono il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il Questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia. Volendo riportare le parole del codice si può affermare che il sequestro viene applicato sui *"beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il*



*procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego”.*

Da quanto affermato è evidente che le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono un *unicum* da un punto di vista internazionale, in quanto applicano misure restrittive della libertà, e nel caso in esame del patrimonio di un soggetto, anche sulla base del mero sospetto.

Esse, infatti, sono applicate ante o preter delictum e anche a prescindere che sia stato commesso un reato. Per tali ragioni sono stati oggetto di controversia sia in sede di Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 17 maggio 2011 – Ricorso n. 24920/07 – Capitani e Campanella c. Italia), sia dinanzi alla Corte Costituzionale ( 2/1986; 465/1993; 10/2009)

Nonostante i contrasti, e sebbene rappresenti una monade del diritto, il sequestro di prevenzione racchiuso nel Codice Antimafia è il frutto di una **stratificazione cinquantennale**.

Come sopra esposto il sequestro di prevenzione può essere disposto anche d'ufficio e nei confronti dei soggetti dell'articolo 16 del Codice Antimafia. Lo stesso perde efficacia qualora la misura venga revocata o si dimostri che i beni siano di provenienza lecita. In ogni caso le indagini svolte per il fine del sequestro, anche qualora esso venga revocato, possono essere utilizzate ai fini fiscali.

L'esecuzione del sequestro vede come protagonista l'ufficiale giudiziario e l'amministratore giudiziario. Qualora si proceda al sequestro di un immobile, nel caso in cui siano presenti soggetti occupanti che non collaborino spontaneamente a lasciare il bene, il loro allontanamento sarà eseguito coattivamente.

Merita d'essere evidenziata una particolarità, ovvero che, su richiesta di parte, si potrà procedere in **pubblica udienza**. Questo per rendere ancora più forte il legame delle garanzie del procedimento applicato. Tale previsione riflette l'orientamento della recente giurisprudenza della Corte Europea



dei Diritti dell'uomo, la quale ritiene che affinché il contenuto del Codice possa ritenersi conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, occorre la previsione di una necessaria facoltà per gli indagati di scegliere che il procedimento si svolga in pubblica udienza.

All'udienza, infatti, gli indagati possono presentare le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, al fine di provare la **provenienza lecita dei beni**. Qualora ne sia data la prova, il Tribunale ordina la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, in caso contrario dispone la confisca dei beni sequestrati di cui non è stata fornita la dimostrazione della legittima provenienza.

In ogni caso il provvedimento che dispone il sequestro perde efficacia se il Tribunale nell'arco temporale di un anno e sei mesi non pronuncia la confisca. Tale termine può subire delle proroghe solo nel caso di indagini particolarmente complesse e per un periodo di sei mesi, prorogabile solo due volte.

Anche la misura di prevenzione in questione è soggetta ad **impugnazione**. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, infatti, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello e l'interessato hanno facoltà di proporre appello. Potranno poi fare ricorso in Cassazione verso il decreto di Appello il pubblico ministero e l'interessato.

Quanto fin qui esposto mette in evidenza le differenze e le similitudini che intercorrono fra le due tipologie di misure.

Da ultimo occorre precisare che il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a **beni già sottoposti a sequestro penale**, nel caso in cui ci sia una loro compresenza si procederà all'amministrazione ed alla gestione degli stessi secondo il decreto di prevenzione. Anche in relazione alla vendita e all'assegnazione si applicano le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima. Ad ogni modo, la confisca intervenuta successivamente verrà trascritta con le modalità previste dal decreto.



Volendo confermare quanto detto con le parole del Codice Antimafia, all’articolo 29, si evince che:  
*“... se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale”.*

È evidente come il Codice attraverso i commi riportati risolva la questione della coesistenza delle procedure. In mancanza di una tale previsione normativa, infatti, si sarebbero creati molteplici problemi interpretativi e pratici.

Non è certo questa la sede per approfondire la **fase dell’assegnazione** e della **gestione dei beni confiscati** e sequestrati, ma si vuole anticipare che tali fasi seguono i dettami del Codice Antimafia. La prevalenza della misura di prevenzione del D. L. vo 6 settembre 2011, n. 159 scaturisce dal fatto che il sequestro di prevenzione del Codice Antimafia è molto più **garantista** del sequestro penale. In quest’ultima fattispecie, invero, l’amministratore non si occuperà della gestione, mentre nel sequestro di prevenzione sarà l’amministratore giudiziario stesso ad occuparsi anche di tale aspetto.

Pertanto in un’ipotesi di coesistenza, il dettato normativo ha stabilito che a prevalere sia il sequestro di prevenzione, disciplinato dall'articolo 20 del Codice Antimafia.

*Laura Grilli*